

⑥

REPENI N. 583/21

TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Angela Coluccio	Presidente
dott.ssa Maria Luisa De Rosa	Giudice relatore
dott.ssa Daniela Cavaliere	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE  
DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 182-BIS L.FALL.**

La società [REDACTED] con sede legale in Roma [REDACTED] (c.f. e p.i. [REDACTED]) in data 14.12.2020 ha depositato domanda con riserva ai sensi dell'art. 161, c. 6, l.fall. di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione del debito, a cui è stata ammessa con decreto dell'8.1.2021 che ha concesso termine fino alla data del 17.2.2021. Con istanza del 16.2.2021 la società ha chiesto una proroga del predetto termine, che il 10.3.2021 è stato concesso fino alla data del 19.4.2021. In detta ultima data la società ha depositato ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i propri creditori (procedura A/R 12/2021).

La società è stata costituita nel 2008 con socio e amministratore unico.

La società aveva come attività prevalente la gestione del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Roma.

La società impiega oltre 200 dipendenti.

La società ha perfezionato, con diversi creditori, accordi, tra loro inscindibili e funzionalmente collegati ed ha presentato all'Agenzia delle Entrate, All'INPS, all'INAIL ed ad Agenzia Entrate Riscossione proposte di accordo ex art. 182-ter l.fall., trasmesse dalla società in data 17 aprile 2021 e rimasta, allo stato, priva di riscontro, che – complessivamente considerati – soddisfano i requisiti previsti dall'art. 182-bis l.fall., tenuto conto della soddisfazione integrale, prevista dal piano, dei creditori non aderenti, come confermato dall'asseveratore, e di quella dei creditori aderenti nei limiti di quanto pattuito.

Detti accordi sono stati oggetto di atto ricognitivo ai sensi dell'art. 182-bis l.fall. autenticato dal notaio [REDACTED] in data 17.04.2021 e – unitamente agli accordi medesimi – è stato depositato per la pubblicazione al Registro Imprese in data 20.04.2021.

Nel termine di 30 giorni di cui all'art. 182-bis comma quarto l. fall. non sono stati depositati ricorsi in opposizione.

Il piano consiste principalmente:

- nella vendita a due società - che sono a loro volta socie con la ██████████ nel Consorzio ██████████ degli attivi aziendali non strumentali all'attività di impresa (€ 6.523,14);
- nell'anticipazione, da parte dei due consorziati, dei flussi rivenienti dalla prosecuzione dell'attività di impresa della società (€ 1.000,00);
- nella disponibilità delle risorse costituenti finanzia esterna messe a disposizione dai medesimi soggetti (€ 11.000.000,00).

Il tutto - per un totale di euro 18.523.140- condizionatamente all'omologa.

La proposta prevede il soddisfacimento dei crediti entro 45 giorni dall'omologa definitiva dell'accordo, come segue:

- pagamento integrale delle spese di giustizia e compensi ai professionisti, crediti in prededuzione, che hanno assistito la società nell'accordo di ristrutturazione e dell'asseveratore;
- pagamento integrale dei lavoratori dipendenti per TFR e retribuzioni arretrate;
- pagamento nella misura del 32% dei crediti degli Enti previdenziali;
- pagamento nella misura del 28,8% dei crediti dell'Erario.

I debiti verso gli Enti previdenziali verrebbero pagati con la vendita degli attivi non strumentali - al netto delle prededuzioni, i flussi della continuità ed un quid pluris derivante dalla finanzia esterna immessa dai due consorziati. I debiti verso l'Erario verrebbero pagati interamente dalla finanzia esterna immessa dai due consorziati. Deve aggiungersi che, con la compensazione con altri crediti tributari (per euro 2.638.920), la percentuale di soddisfazione dell'Erario sale fino al 34,4% (con rinuncia da parte della Società alla prosecuzione o avvio di contenziosi e rottamazione).

Le proposte di transazione prevedono altresì il pagamento dell'Agenzia Entrate Riscossione.

Di contro, in caso di liquidazione fallimentare, gli Enti previdenziali verrebbero soddisfatti in una misura percentuale del 5,7%, mentre l'Erario non otterrebbe alcun pagamento.

Il piano recepisce altresì l'accordo, sospensivamente condizionato all'omologa, in forza del quale le società consortili ██████████ e ██████████ rinunciano ai propri crediti verso la Società, pari ad euro 8.453.314, nonché la rinuncia da parte del socio unico ai propri crediti (euro 81.448).

La società ha poi sottoscritto ulteriori accordi con cinque fornitori con rinuncia da parte di questi ultimi a crediti nella misura compresa tra il 90 e il 100%.

Il piano prevede infine il pagamento di creditori estranei all'accordo - oneri della giustizia, professionisti per il Piano, creditori estranei antergrati agli Enti previdenziali e creditori estranei

postergati agli Enti previdenziali – per euro 2.588.930, rivenienti per una parte (per i creditori antergrati agli Enti previdenziali) dalla cessione degli attivi e per la restante parte (creditori postergati agli Enti previdenziali) dalla finanza esterna immessa dai due consorziati, pari, si ripete, ad € 11.000.000,00). Il tutto nei tempi di cui all'art. 182 bis l. fall.

Agli accordi è stata allegata la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, c. 3, lett. d), l. fall., che ha attestato la ragionevolezza e la fattibilità del piano nella sua interezza, la veridicità dei dati aziendali, nonché l'attuabilità degli accordi di ristrutturazione con particolare riferimento alla loro idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di legge.

Il professionista ha altresì attestato la convenienza per gli enti previdenziali e per l'Erario della proposta formulata ai sensi dell'art. 182-bis l.fall.

Gli accordi sono stati raggiunti con i creditori rappresentanti il 97,2% dei crediti anche in virtù del "trascinamento" dei creditori pubblici sopra indicati ai sensi del novellato comma 4 dell'art. 182-bis l. fall.

A quest'ultimo riguardo, l'articolo 182-bis citato è stato recentemente modificato, nel mese di dicembre del 2020, tramite l'aggiunta, al quarto comma, del seguente periodo: *"Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"*. Una disposizione molto simile è stata introdotta anche per il concordato preventivo con la modifica dell'art. 180 della legge fallimentare.

La nuova norma è entrata in vigore il 3 dicembre 2020 ed è dunque certamente applicabile all'accordo di ristrutturazione concluso dalla società.

Le condizioni richieste affinché il Tribunale possa intervenire sono due:

- (i) che il consenso dell'Erario e degli enti previdenziali sia decisivo ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei creditori aderenti (percentuale minima richiesta dalla legge affinché l'accordo di ristrutturazione possa essere omologato);
- (ii) che la proposta rivolta al Fisco e agli Enti Previdenziali sia più conveniente, per i suoi destinatari, rispetto all'alternativa liquidatoria (rappresentata, nella maggior parte dei casi, da una procedura fallimentare). Ciò deve risultare anche dalla relazione dell'attestatore.

Nel caso che ci riguarda, entrambi i requisiti di cui sopra sussistono: da un lato, in ragione della composizione dell'indebitamento della società, l'assenso degli enti pubblici cui sono state rivolte le proposte ex art. 182-ter L.F. è senz'altro decisivo ai fini del raggiungimento delle maggioranze e, dall'altro lato, la società ha dato prova, nella relazione dell'asseveratore, del fatto che, in uno scenario fallimentare, tanto il Fisco quanto gli Enti previdenziali otterrebbero una minore soddisfazione delle loro spettanze rispetto a quanto loro offerto nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione e delle proposte ex art. 182-ter L.F. allo stesso collegate.

Un aspetto della nuova norma che ha suscitato dubbi, nella recente giurisprudenza formatasi sull'argomento, è costituito dal significato da darsi all'espressione "*in mancanza di adesione*". Ci si è interrogati, infatti, se per il Tribunale sia possibile intervenire soltanto nel caso in cui gli Enti Pubblici siano rimasti inerti e non abbiano dunque risposto alle proposte formulate dal debitore ovvero se competa al Tribunale il potere di omologare l'accordo di ristrutturazione, al ricorrere dei due presupposti di cui sopra, anche qualora il Fisco o l'Ente previdenziale si siano espressi negativamente. Sul tema si sono sviluppati due differenti orientamenti.

Un primo orientamento equipara, in sostanza, il comportamento omissivo della Pubblica Amministrazione al diniego espresso e ritiene che, in entrambe le ipotesi, il Tribunale possa intervenire omologando l'accordo di ristrutturazione (o il concordato preventivo), dando in tal modo una lettura *estensiva* della novella legislativa. A tale conclusione (fatta propria dal Tribunale di La Spezia, decr. 14 gennaio 2021, dal Tribunale di Teramo, decr. 19 aprile 2021, e dal Tribunale di Genova, decr. 18 maggio 2021) poggia su un argomento letterale (secondo il quale l'espressione "*mancanza di adesione*" possa essere intesa non solo come assenza di risposta da parte dell'Erario o degli Enti Previdenziali, ma anche come risposta negativa), sul contenuto della relazione illustrativa che ha accompagnato l'introduzione della nuova norma, nonché sulla circostanza che una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU. ord. n. 8504/2021) ha attribuito al giudice ordinario – nella specie al Tribunale fallimentare – il potere di sindacare l'eventuale diniego del Fisco sulla proposta relativa al trattamento dei crediti erariali. Sindacato che non potrebbe, in concreto, essere esercitato laddove si negasse al Tribunale la possibilità di intervenire sul rigetto della proposta da parte dell'Erario.

Un secondo orientamento dà, della norma in questione, una lettura *restrittiva*, che consente al Tribunale di intervenire soltanto nel caso in cui il Fisco o gli Enti previdenziali non si siano sul presupposto che la valutazione della convenienza della proposta competa all'Ente Pubblico e che, una volta che esso la abbia disconosciuta, rigettando la proposta, non residuino spazi per l'intervento giudiziario.

Il primo orientamento deve ritenersi preferibile, anche in ragione di quanto stabilito dalla pronuncia delle Sezioni Unite citata in precedenza.

Ad ogni modo, nel caso di specie, in disparte ogni considerazione su quanto sopra evidenziato, va osservato che né il Fisco né gli Enti previdenziali si sono pronunciati e, quindi, la normativa in esame è certamente applicabile.

\*\*\*

L'oggetto del controllo del Tribunale verte sui requisiti di accesso alla procedura e sull'attuabilità del piano, quale strumento idoneo a soddisfare le obbligazioni di cui sono titolari i creditori.

Quanto alla verifica dell'attuabilità degli accordi, il giudizio probabilistico deve essere basato su determinate informazioni e su certi dati e per essere attendibile deve fondarsi su dati veritieri ossia attestarsi nell'apposita relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, c. 3, lett. d), l.fall.; ne consegue che oggetto del controllo del Tribunale è l'accertamento della verifica del professionista in relazione alla veridicità dei dati aziendali nonché all'accertamento della idoneità del piano, su cui si fonda, a liberare le risorse necessarie sia per il pagamento dei creditori aderenti all'accordo sia, ed in particolare, per il pagamento di quelli ad essi rimasti estranei.

La relazione attestativa appare coerente alla luce dell'iter logico argomentativo posto alla base dell'attestazione dell'idoneità del Piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di legge e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società.

Con riferimento alla verifica della veridicità dei dati aziendali, il professionista attestatore, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, c. 3, lett. d), l.fall. ha dato adeguato conto sia della documentazione esaminata sia delle verifiche effettuate sia, in modo specifico, dei criteri utilizzati, criteri che fanno riferimento ai principi redazionali sviluppati dalla migliore dottrina e prassi professionale in materia.

Nell'attività di supporto l'esito della circolarizzazione, che ha consentito la riconciliazione dei saldi del credito, apportando ad integrazione della contabilità il riscontro ottenuto per le voci a debito. Per i debiti fiscali e previdenziali sono stati interrogati i cassetti fiscali e previdenziali.

Ne consegue che non vi sono elementi che possano indurre il collegio a discostarsi dal giudizio di attendibilità formulato nell'attestazione.

Quanto alla ulteriore verifica richiesta dalla legge circa l'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di legge la relazione del professionista costituisce fondamentale strumento di ausilio e anche a tali fini essa appare idonea ad assicurare la funzione informativa.

Il professionista ha in particolare espresso un giudizio di ragionevolezza rispetto alla capacità finanziaria dei consorziati di adempiere all'impegno assunto nei confronti della società relativamente all'immissione di finanza esterna. A supporto di tale giudizio, l'Attestatore ha commissionato una relazione a una primaria società di revisione e consulenza che ha confermato detta capacità finanziaria dei consorziati di poter adempiere all'impegno assunto solidalmente, in base al piano finanziario che gli stessi hanno consegnato e da cui si evincono le fonti finanziarie a copertura del fabbisogno conseguente al riconoscimento della "finanza esterna" alla società.

Attraverso l'esame della predetta documentazione il Tribunale è in grado di esprimersi positivamente in ordine all'attuabilità del piano, sia quanto alla soddisfazione dei creditori aderenti nei limiti e secondo le condizioni esposte nell'accordo, sia quanto al pagamento integrale dei creditori estranei nei termini consentiti dalla legge.

Ne consegue che il Tribunale ritiene di poter condividere il giudizio sull'attuabilità dell'accordo.

Alla luce di tale criterio e di tale modalità di valutazione il piano elaborato dalla società e gli accordi che su di esso si fondano risultano esenti da vizi apparenti e basati su previsioni ragionevoli, anche tenuto conto della semplicità del piano e della sua breve durata.

Tutto ciò osservato deve conseguentemente essere accolta la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione proposto dalla società.


**P.Q.M.**

Omologa l'accordo ex artt. 182-bis e 182-ter l. fall. Proposto dalla società [redacted] Srl con sede legale in Roma [redacted] (c.f. e p.i. [redacted]) oggetto dell'atto ricognitivo autenticato dal notaio [redacted] in data 17.04.2021 che – unitamente agli accordi – è stato depositato per la pubblicazione al Registro Imprese in data 20.4.2021 (Repertorio: 50768).

Roma 30.6.2021

Il Presidente

dott.ssa Angela Coluccio



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria

Roma, il 30.6.2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Claudio Palazzi

